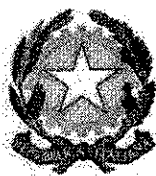


N. R.G. 413/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Azzurra Fodra	Presidente Relatore
dott. Nicoletta Marino	Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 413/2024 promossa da:

██████████ nato a ████████ il 1 ████████ (C.F. ████████),
residente in ████████ in ████████
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA LEPORE

RICORRENTE/I

contro

██████████, nata a ████████ il ████████ (C.F. ████████)
residente a ████████ rappresentata e difesa
dall'Avv. PAVOLETTI BRUNO

RESISENTE/I

Con intervento del PM sede

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. Con ricorso in data 13.2.2024 ██████████ adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere, a modifica della sentenza di divorzio n. 786/2010, emessa dal Tribunale di Livorno in data 6.7.2010, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli ██████████, di importo pari a complessivi € 500,00 mensili, oltre al 50% per le

spese straordinarie, allegando la sopravvenuta maggiore età e indipendenza economica dei medesimi.

In particolare, a detta del ricorrente, la figlia [REDACTED] già dal 2015 avrebbe reperito varie occupazioni lavorative, tanto da essere attualmente impiegata presso un commercialista di [REDACTED]; oltre a ciò, sempre secondo le allegazioni del ricorrente, la stessa – che al raggiungimento della maggiore età avrebbe anche riscosso il capitale di una assicurazione per la quale il padre aveva sempre pagato i premi per un totale di circa 8.000,00 – risulterebbe vivere in un’abitazione distinta da quella della madre, avendo formato un proprio nucleo familiare, composto dal compagno e da un figlio.

Quanto al figlio [REDACTED] pur non risultando attualmente occupato, lo stesso – sempre a detta del ricorrente – avrebbe comunque fatto ingresso nel mercato del lavoro: egli, infatti, dopo essersi trasferito in Australia per lavorare presso un parrucchiere, a partire dal 2022, avrebbe avuto rapporti di lavoro a tempo determinato presso una compagnia di navigazione con sede a [REDACTED] l'ultimo cessato il 2.12.2024, oltre che svolto prestazioni di natura saltuaria, talora non formalizzate sotto il profilo assicurativo.

Il ricorrente allegava, infine, quali ulteriori circostanze sopravvenute al divorzio, il trasferimento dello stesso in [REDACTED] per motivi di lavoro, nonché l’instaurazione di una nuova relazione sentimentale dalla quale nascevano due figli.

In data 4.2.2026, in seguito alla fissazione dell’udienza per la rimessione della causa in decisione ed alla concessione dei termini *ex art. 463-bis n. 28 c.p.c.*, si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Chiede che l’Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia:
- *rigettare la domanda inerente la revoca dell’assegno in favore del figlio [REDACTED], in subordine, dichiarare che l’eventuale revoca o riduzione dell’assegno in favore del figlio decorra unicamente dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di revisione (15.2.2024), con esclusione di qualsiasi efficacia retroattiva anteriore;*

- *dichiarare che l’eventuale revoca o riduzione dell’assegno in favore della figlia [REDACTED] decorra dal gennaio 2020, con esclusione di qualsiasi efficacia retroattiva anteriore;*

- *dichiarare in ogni caso irripetibili le somme già corrisposte dal Sig. [REDACTED] in esecuzione della sentenza di divorzio n. 786/2010 anteriormente a dette date.*

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da porre a carico del ricorrente.”

In particolare, la resistente non contestava la raggiunta indipendenza economica della figlia [REDACTED], pur precisando che il diritto al mantenimento della stessa sarebbe venuto meno a decorrere dall’anno 2020, quando la ragazza veniva assunta, in qualità di apprendista, presso uno studio professionale, a nulla rilevando la riscossione, da parte della medesima, della polizza assicurativa di € 8.000,00 in epoca anteriore, tenuto conto della inidoneità della polizza ad assolvere la funzione di mantenimento ordinario del beneficiario.

La [REDACTED] contestava, invece, il raggiungimento dell'indipendenza economica di [REDACTED] tuttora convivente con lei, rilevando, da un lato, che le esperienze lavorative del figlio, allegate da controparte, non sarebbero idonee a dimostrare una condizione di stabile autonomia economica e lavorativa e, dall'altro, che gli eventuali periodi di inattività non sarebbero dipesi dalla colpevole inerzia del medesimo nella ricerca di occupazione, né dal rifiuto ingiustificato di offerte lavorative congrue o dall'abbandono volontario di impieghi stabili.

La resistente deduceva, altresì, che, nel mese di ottobre 2025, [REDACTED] sarebbe stato assunto a tempo determinato, con contratto in scadenza a giugno 2026, come apprendista in una carpenteria navale, insistendo affinché l'eventuale revoca o riduzione dell'assegno a titolo di contributo al suo mantenimento fosse disposta solo dalla data di deposito del ricorso.

In seguito alla comparsa avversaria, il resistente rassegnava le seguenti conclusioni:

“Voglia:

– in via preliminare,

1. dichiarare l'inammissibilità e/o la tardività delle deduzioni nuove, delle allegazioni in fatto e delle richieste avanzate dalla resistente nei propri scritti difensivi depositati soltanto dopo l'assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, in quanto:

- la memoria di replica ha funzione meramente illustrativa e di risposta alle comparse conclusionali avversarie e non può supplire alla comparsa conclusionale mancante, né introdurre per la prima volta un autonomo impianto difensivo in fatto e in diritto;

- la costituzione tardiva della resistente in questa fase viola la perentorietà dei termini per gli scritti conclusivi e si pone in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di rispetto del contraddittorio e diritto di difesa;

Con ogni conseguenza in ordine alla non valutabilità delle allegazioni nuove, delle eccezioni e delle richieste formulate solo in detta memoria, oltre il perimetro consentito di mera replica alle conclusioni e argomentazioni di parte ricorrente.

– nel merito,

2. accertare e dichiarare che la figlia maggiorenne [REDACTED] ha raggiunto la propria indipendenza economica con decorrenza da data anteriore al 2020, e in ogni caso non oltre il gennaio 2020, tenuto conto della stabile occupazione lavorativa e dell'incasso della polizza, come espresso riconoscimento proveniente dalla stessa madre resistente, e che pertanto sono venuti meno i presupposti per la corresponsione in suo favore di qualsiasi contributo di mantenimento a carico del Sig. [REDACTED];

3. per l'effetto, revocare integralmente l'assegno di mantenimento originariamente posto a carico del Sig. [REDACTED] in favore della figlia [REDACTED], con decorrenza da data anteriore al 2020, e in ogni caso non oltre il gennaio 2020;

4. accertare e dichiarare che anche il figlio maggiorenne [REDACTED] ha raggiunto l'indipendenza economica – ovvero, in subordine, che il mancato raggiungimento di una piena e stabile autosufficienza economica è

comunque imputabile alla mancanza di un serio e prolungato impegno in un percorso formativo volto all'acquisizione di competenze professionali; e/o a inerzia nella ricerca di un'occupazione adeguata o al rifiuto ingiustificato di opportunità lavorative; tenuto conto altresì che, secondo la più recente giurisprudenza, decorso un congruo lasso di tempo dal termine degli studi prescelti sorge una presunzione di autosufficienza o, quantomeno, l'onere in capo al figlio maggiorenne di provare la propria non indipendenza economica e l'effettivo impegno nella ricerca di lavoro;

5. per l'effetto, revocare integralmente anche l'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. [REDACTED] in favore del figlio [REDACTED] con decorrenza dalla data ritenuta di giustizia e comunque non oltre la data di proposizione del presente ricorso e dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di retroattività delle decisioni modificative o estintive dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni;

6. accertare, ai fini restitutori, che:

- per il periodo successivo alla proposizione del ricorso, le somme eventualmente comunque percepite dalla madre resistente a titolo di contributo di mantenimento per [REDACTED] per [REDACTED] in presenza di accertata autosufficienza economica ovvero di mancanza originaria dei presupposti dell'assegno, risultano sprovviste della funzione di sostentamento alimentare;

- in tale ipotesi, le somme stesse sono ripetibili a titolo di indebito, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di irripetibilità tendenziale delle prestazioni di mantenimento e relative eccezioni (insussistenza originaria dei presupposti e consapevolezza, in pendenza del giudizio, del rischio di restituzione);

e, per l'effetto, condannare la resistente alla restituzione in favore del Sig. [REDACTED] delle somme che dovessero risultare indebitamente percepite per il periodo in cui i figli erano già economicamente autosufficienti, limitatamente all'arco temporale intercorrente dalla data ritenuta di giustizia e comunque non oltre la data di proposizione del presente ricorso e la data del provvedimento di revoca;

- in via ulteriormente gradata e meramente subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse ancora sussistente un residuo obbligo di mantenimento in favore del figlio [REDACTED]

7. rideterminare in via equitativa l'eventuale contributo residuo a carico del Sig. [REDACTED] in misura comunque sensibilmente ridotta rispetto a quella originariamente fissata, tenendo conto:

- delle mutate condizioni economiche delle parti;

- dell'età di [REDACTED] del grado di formazione raggiunto, delle opportunità lavorative oggettivamente presenti e delle concrete possibilità di inserimento nel mercato del lavoro; - dell'esigenza di sollecitare nel figlio un impegno effettivo verso l'autonomia economica, in conformità alla giurisprudenza che legittima la riduzione dell'assegno per incentivare un "progetto di vita" responsabile;

con efficacia sempre decorrente dalla data di proposizione del ricorso di revisione.

- in ogni caso,

8. rigettare integralmente tutte le ulteriori domande, eccezioni e richieste formulate dalla resistente, in quanto:

- inammissibili perché tardive o introdotte impropriamente solo in sede di memoria di replica;

- e/o infondate in fatto e in diritto alla luce dei principi in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, onere della prova, presupposti e decorrenza della revoca o riduzione dell'assegno.

9. condannare la resistente alla rifusione in favore del Sig. [REDACTED] delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.”

In particolare, in replica alle deduzioni avversarie, il ricorrente allegava che l'eventuale mancato conseguimento di una piena e stabile indipendenza economica in capo a [REDACTED] sarebbe, comunque, imputabile ad una inerzia colpevole del medesimo nella ricerca e nel mantenimento di un'occupazione.

Il medesimo ricorrente chiedeva, poi, che la revoca del mantenimento decorresse, relativamente a [REDACTED] da data anteriore al 2020, e in ogni caso non oltre il gennaio 2020, tenuto conto della stabile occupazione lavorativa e dell'incasso della polizza, mentre, con riferimento a [REDACTED] dalla data ritenuta di giustizia e comunque non oltre la data di proposizione del ricorso, domandando, altresì, la restituzione delle somme versate anteriormente.

In data 19.2.2026, in assenza di istruttoria orale, essendo la causa di natura documentale, il Collegio rimetteva la causa in decisione.

2. Trattasi di giudizio di modica delle condizioni di divorzio, ove il ricorrente ha agito per l'eliminazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni [REDACTED] e [REDACTED]

Nel giudizio di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sul genitore ricorrente l'onere di allegare e dimostrare, anche in via presuntiva, circostanze idonee a evidenziare che il figlio ha raggiunto una condizione tale da poter attendere al proprio sostentamento, ovvero che lo stesso ha svolto attività lavorativa o è comunque dotato di concreta capacità lavorativa.

Una volta assolto tale onere, grava sul figlio che intenda continuare a beneficiare del mantenimento l'onere di provare non solo la perdurante mancanza di autosufficienza economica, ma anche che tale condizione non sia imputabile a propria inerzia o colpevole disimpegno, dovendo egli dimostrare di essersi attivato con diligenza nella ricerca di un'occupazione adeguata (cfr. Corte di Cassazione, nn. 24731/2024; 24391/2024; 26875/2023; 12952/2016).

La domanda di revoca è fondata e merita accoglimento per le motivazioni di seguito enucleate.

Ed invero, nel caso di specie, va anzitutto eliminato il contributo al mantenimento in favore di [REDACTED] atteso che la stessa, non convivente più con la madre, stante la costituzione di nuovo nucleo familiare, dal 2020 risulta stabilmente impiegata presso un commercialista di [REDACTED], avendo perciò raggiunto una piena indipendenza economica,

circostanza quest'ultima pacifica tra le parti in causa e risultante anche dalla documentazione pervenuta dal Centro per Impiego in atti.

Deve, parimenti, essere revocato l'assegno di mantenimento in favore di [REDACTED]. Dagli atti di causa è, infatti, emerso che il figlio della coppia, attualmente ventisettenne, abbia intrattenuto nel tempo plurimi rapporti di lavoro, seppur non continuativi: in particolare, dalla documentazione pervenuta dall'Agenzia Regionale Toscana Impiego risulta che il ragazzo, a partire dal 2022, ha avuto dei rapporti di lavoro a tempo determinato con la [REDACTED] Spa, l'ultimo cessato il 2.12.2024; non solo, la medesima resistente ha allegato che, dal mese di ottobre 2025, [REDACTED] è stato assunto a tempo determinato, con contratto in scadenza a giugno 2026, come apprendista in una carpenteria navale, risultando, quindi, attualmente occupato.

Ciò posto, facendo applicazione dei superiori principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente, atteso che le suddette circostanze sono idonee a dimostrare la concreta capacità, da parte del ragazzo, di inserirsi nel mondo del lavoro e di conseguire mezzi di sostentamento.

Tanto premesso, va, altresì, rilevato come la natura non continuativa delle occupazioni svolte e reperite [REDACTED] non è di per sé sufficiente a giustificare la permanenza dell'obbligo di mantenimento, in quanto deve tenersi di conto del fatto che il figlio [REDACTED] ormai da tempo non studia ed è collocato nel mercato del lavoro e non risultando adeguatamente dimostrato da parte della resistente, che la mancata acquisizione di una stabile e piena autonomia economica non sia imputabile al comportamento del figlio stesso.

3. Venendo al *dies a quo* di decorrenza della revoca, va richiamato il recente orientamento della Corte di Cassazione, espresso nella ordinanza n. 298 pubblicata in data 7 gennaio 2026, ove si afferma il seguente principio di diritto: *“In materia di revisione delle condizioni di divorzio ex art. 9 l. 898/1970, la decisione del giudice relativa alla revoca o riduzione del contributo di mantenimento dei figli ha natura dichiarativa e non costitutiva, essendo direttamente connessa allo status genitoriale: ne consegue che l'obbligo di versamento e il diritto alla percezione permangono nella misura stabilita dal provvedimento vigente sino all'intervento della modifica giudiziale, rimanendo del tutto ininfluenza il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o soppressione, con la conseguenza che gli effetti della decisione di revisione decorrono sempre dalla data della domanda giudiziale. Esclusa pertanto la ripetibilità delle somme versate antecedentemente alla domanda stessa.”*

Ciò posto, facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, va disposto che la revoca del mantenimento tanto per [REDACTED] quanto per [REDACTED] decorra dalla data della domanda giudiziale, con conseguente infondatezza della domanda di restituzione delle somme versate anteriormente a tale momento avanzata dal resistente.

4. Le spese di lite, stante la natura della controversia ed esito del giudizio, meritano di essere compensate per intero.

PQM

il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 786/2010 emessa dal Tribunale di Livorno in data 6.7.2010 come segue:

1. revoca l'assegno di mantenimento in favore dei figli [REDACTED] e [REDACTED] in ragione della sopravvenuta maggiore età ed indipendenza economica degli stessi;
2. dispone che la revoca del mantenimento per entrambi i figli decorra dalla data della domanda giudiziale;
3. rigetta la domanda di restituzione delle somme versate anteriormente alla domanda avanzata dal ricorrente;
4. dichiara interamente compensate le spese di lite.

Livorno, 2.4.2026

Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra